



**GARA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA
ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI PER L'ANNO 2017/2018 PER IL
GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ'**

CIG 69144955C7

[Capitolato Speciale d'Appalto](#)

Art. 1 PREMESSA

1.1. il presente documento costituisce il documento di riferimento per l'esecuzione del contratto d'appalto di cui trattasi, ai sensi della normativa vigente in materia di contratti pubblici, stipulato a seguito delle procedure di affidamento da parte di Brescia Mobilità SpA, di seguito "committente"

1.2. Le prestazioni contrattuali devono essere tutte eseguite dall'appaltatore ("**Appaltatore**") in conformità alle prescrizioni di cui al presente documento **come integrato**:

(i) con l'ulteriore documentazione di contratto e, in particolare, Ordine/Contratto, allegati all'Ordine/Contratto (documentazione di gara, Specifiche Tecniche, capitolati, elaborati grafici, etc.) ("**Documenti Contrattuali**");

(ii) con le eventuali Norme Tecniche;

(iii) con l'offerta dell'Appaltatore ("**Offerta**").

1.3. Le condizioni di seguito riportate prevalgono rispetto ad eventuali diverse condizioni di servizio dell'Appaltatore.

1.4. In ipotesi di contrasto e/o di incompatibilità tra le disposizioni contenute nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e quelle contenute nei Documenti Contrattuali, nelle Norme Tecniche e nell'Offerta, dovrà essere osservato il seguente ordine di prevalenza:

- 1) Documenti Contrattuali;
- 2) Capitolato Speciale d'Appalto;
- 3) Norme Tecniche;
- 4) Offerta.

1.5. L'Ordine/Contratto sarà stipulato in modalità elettronica ai sensi della normativa vigente in materia.

1.6. L'Appaltatore si impegna a restituire alla Committente copia dell'Ordine/Contratto, debitamente sottoscritto in forma digitale, secondo i tempi e le prescrizioni indicate dalla Committente.

Determine: 15100433 del 10.06.2016, Brescia Mobilità spa

16100265 del 03.05.2016, Metro Brescia srl

16100051 del 26.01.2016, Brescia Trasporti spa

Responsabile Unico del Procedimento: ing. Mauro Rainieri

Art. 2 DEFINIZIONI

Nell'ambito del presente Capitolato si applicano le seguenti definizioni.

- **Brescia Mobilità s.p.a.:** capogruppo, provvede all'espletamento della procedura di gara necessaria per selezionare il soggetto aggiudicatario della fornitura dell'energia elettrica per il periodo 1 marzo 2017 – 28 febbraio 2018;
- **Capitolato Speciale d'Appalto:** presente atto e i documenti ivi richiamati;
- **Fornitore:** azienda operante nel settore della fornitura di energia elettrica che risulterà aggiudicataria della fornitura;
- **Fasce orarie:** suddivisione delle ore secondo la Tabella1 della delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 181 del 2 agosto 2006 e s.m.i. oppure, nel caso di fasce di picco e fuori picco, si

intendono "picco" le ore comprese fra le 08:00 e le 20:00 di tutti i giorni dal lunedì al venerdì e "fuori picco" le restanti ore e giorni.

- **Soggetti Contraenti:** le società citate in premessa che, a seguito di gara esperita da Brescia Mobilità s.p.a. stipuleranno, con i fornitori, distinti ed autonomi contratti per la fornitura di energia elettrica e servizi connessi nel periodo di riferimento e relativamente alle utenze di propria competenza.
- **Punto di Prelievo:** è il singolo punto di confine tra l'impianto del Distributore e gli impianti dei Soggetti Contraenti in cui l'energia elettrica viene consegnata.
- **AEEG:** Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas. Autorità indipendente istituita con la legge 14 novembre 1995, n. 481 con funzioni di regolazione e di controllo dei settori dell'energia elettrica e del gas.
- **Misura dell'energia elettrica:** è l'attività di misura finalizzata all'ottenimento delle quantità prelevate di potenza e di energia elettrica, attiva e reattiva.
- **Misuratore di energia elettrica:** è un dispositivo funzionale alla misura dell'energia elettrica, destinato a misurare l'energia elettrica e la potenza attiva, ed eventualmente reattiva, mediante integrazione della potenza rispetto al tempo. Tale strumento è sigillato dagli Uffici Tecnici di Finanza.
- **Misuratore elettronico relativo a punti di prelievo in bassa tensione:** è un misuratore di energia elettrica avente i requisiti minimi di cui alla deliberazione dell' AEEG n. 292/06.
- **Misuratore orario:** è un misuratore di energia elettrica differenziata per orario secondo quanto specificato dal comma 36.2 dell' Allegato A alla deliberazione dell' AEEG n. 5/04.
- **Misuratore integratore:** è un misuratore di energia elettrica idoneo esclusivamente alla rilevazione e alla registrazione dell'energia elettrica immessa e prelevata nei punti di immissione e di prelievo non differenziata per periodo temporale.

Art. 3 OGGETTO DELL'APPALTO

Oggetto della presente gara è la fornitura di energia elettrica e servizi connessi delle Società del Gruppo Brescia Mobilità, nel proseguo chiamate Committente.

Le società che usufruiscono del servizio di cui trattasi, e alle quali dovranno essere fatturati i relativi importi, sono:

- Brescia Mobilità SpA
- Brescia Trasporti SpA
- Metro Brescia srl

La fornitura si intende a lotto unico.

Ai Soggetti Contraenti il Fornitore metterà a disposizione la potenza e fornirà i quantitativi di energia elettrica, indicati nelle tabelle seguenti, necessari al fabbisogno degli impianti presso i Punti di Prelievo attualmente esistenti.

BRESCIA MOBILITÀ

n. 211 POD

bassa tensione

	F1	F2	F3	totale
<i>gennaio</i>	30.000	20.000	36.000	86.000
<i>febbraio</i>	29.000	20.000	33.000	82.000
<i>marzo</i>	29.000	20.000	34.000	83.000
<i>aprile</i>	28.709	19.805	34.606	83.120
<i>maggio</i>	30.089	20.160	32.915	83.164
<i>giugno</i>	30.392	22.312	34.553	87.257
<i>luglio</i>	36.332	23.198	34.350	93.880
<i>agosto</i>	33.552	24.067	36.904	94.523
<i>settembre</i>	31.734	21.664	34.438	87.836
<i>ottobre</i>	32.313	20.788	31.216	84.317
<i>novembre</i>	33.300	23.661	34.808	91.769
<i>dicembre</i>	29.669	19.160	35.767	84.596
tot	374.090	254.815	412.557	1.041.462

BRESCIA MOBILITÀ

n. 18 POD

bassa
tensione

	F1	F2	F3	totale
<i>gennaio</i>	78.500	57.000	113.000	248.500
<i>febbraio</i>	77.000	54.000	98.000	229.000
<i>marzo</i>	76.000	55.000	100.000	231.000
<i>aprile</i>	74.500	53.000	97.200	224.700
<i>maggio</i>	78.000	58.000	95.000	231.000
<i>giugno</i>	72.000	56.000	92.500	220.500
<i>luglio</i>	82.400	55.600	88.000	227.000
<i>agosto</i>	74.400	55.650	90.400	220.450
<i>settembre</i>	82.500	51.800	88.400	222.700
<i>ottobre</i>	80.900	56.000	88.000	224.900
<i>novembre</i>	75.000	57.800	92.500	225.300
<i>dicembre</i>	79.500	56.500	117.400	253.400
totale	931.700	666.350	1.160.400	2.758.450

BRESCIA TRASPORTI SPA

Bassa

n. 41 POD tensione

	F1	F2	F3	totale
<i>gennaio</i>	1.200	900	1.500	3.600
<i>febbraio</i>	1.800	1.300	1.500	4.600
<i>marzo</i>	2.500	1.800	2.400	6.700
<i>aprile</i>	3.151	1.771	2.385	7.308
<i>maggio</i>	3.365	1.879	2.366	7.610
<i>giugno</i>	3.823	2.339	2.980	9.142
<i>luglio</i>	5.661	3.042	4.360	13.063
<i>agosto</i>	4.498	3.125	4.634	12.257

<i>settembre</i>	1.560	1.243	1.250	4.053
<i>ottobre</i>	2.269	848	1.245	4.362
<i>novembre</i>	1.003	830	1.221	3.054
<i>dicembre</i>	1.050	826	1.476	3.352
	31.880	19.903	27.317	79.100

BRESCIA TRASPORTI

SPA

n. 1 POD

media tensione

	F1	F2	F3	totale
<i>gennaio</i>	25.129	49.090	66.228	140.447
<i>febbraio</i>	27.376	47.160	70.500	145.036
<i>marzo</i>	29.909	47.463	61.323	138.695
<i>aprile</i>	23.216	46.109	63.101	132.426
<i>maggio</i>	14.887	43.962	58.536	117.385
<i>giugno</i>	24.959	47.656	66.482	139.097
<i>luglio</i>	14.783	40.934	62.714	118.431
<i>agosto</i>	16.655	48.244	60.771	125.670
<i>settembre</i>	15.485	49.914	53.961	119.359
<i>ottobre</i>	33.743	59.891	57.685	151.318
<i>novembre</i>	21.070	49.032	68.522	138.624
<i>dicembre</i>	30.647	52.911	71.434	154.992
	291.459	582.366	761.257	1.621.482

METRO BRESCIA	n. 4 POD			
fornitura in media tensione				
	F1	F2	F3	totale
<i>gennaio</i>	590.109	484.215	795.909	1.870.233
<i>febbraio</i>	626.253	444.624	599.253	1.670.130
<i>marzo</i>	639.996	442.299	654.408	1.736.703
<i>aprile</i>	573.663	440.868	593.034	1.607.565
<i>maggio</i>	635.016	424.488	600.147	1.659.651
<i>giugno</i>	565.554	396.705	579.636	1.541.895
<i>luglio</i>	573.219	442.005	630.270	1.645.494
<i>agosto</i>	588.366	411.900	615.951	1.616.217
<i>settembre</i>	626.211	430.251	556.443	1.612.905
<i>ottobre</i>	610.477	468.801	611.160	1.690.438
<i>novembre</i>	629.799	450.478	628.788	1.709.065
<i>dicembre</i>	643.494	420.984	782.538	1.847.016
totale	7.302.157	5.257.618	7.647.537	20.207.312

TABELLA RIEPILOGATIVA CONSUMI

Stazione Appaltante	Totale generale	
	Punti prelievo	Prelievo en elet.(KWh)
Brescia Mobilità S.p.A.	229	3.799.912
Brescia Trasporti S.p.A.	42	1.700.582
Metro Brescia	4	20.207.312
Totale	270	25.707.806

Il numero delle utenze in bassa tensione è suscettibile di variazioni rispetto a quanto indicato nelle tabelle precedenti.

Sui dati di consumo espressi in KWh di cui alla "Tabella riepilogativa consumi" è ammessa una tolleranza del +/- 20%. Pertanto i consumi effettivamente rilevati a consuntivo nel periodo di vigenza contrattuale possono variare rispetto a quanto indicato del 20% in più o in meno senza che il fornitore possa richiedere indennizzi di sorta, variazioni nella durata contrattuale e/o incrementi dei corrispettivi.

Art. 4 IMPORTO A BASE DI GARA

3.1. L'importo complessivo a base di gara, IVA esclusa, è pari € **3.600.000,00** (euro tremilioni seicentomila/00) di cui:

- € **3.600.000,00 (euro tremilione seicentomila/00)** per le prestazioni di cui trattasi;
- € **0,00 (zero/00)** per costi della sicurezza da rischi interferenziali, non soggetti a ribasso d'asta.

Di cui:

- Euro 2.650.000,00 per Metro Brescia srl
- Euro 300.000,00 per Brescia Trasporti spa
- Euro 650.000,00 per Brescia Mobilità spa

Art. 5 DURATA DELLA FORNITURA

La fornitura decorre dalle ore 00:00 del 01 marzo 2017 alle ore 24:00 del 28 febbraio 2018.

Previo accordo tra le Parti, la fornitura potrà essere prorogata alle stesse condizioni, per un periodo massimo di ulteriori dodici mesi, previa richiesta della Stazione Appaltante da formularsi almeno un mese prima della scadenza contrattuale.

I termini di decorrenza potranno comunque essere prorogati alle medesime condizioni per effetto dei tempi tecnici richiesti per il completamento delle nuove procedure di gara.



Art. 6 CONTRATTI DI FORNITURA

Il rapporto contrattuale tra le parti è disciplinato da specifici Contratti di fornitura stipulati tra il Fornitore e ogni singolo Soggetto Contraente, secondo le condizioni di cui al presente capitolato e di tutti i documenti di gara.

Con il Contratto di fornitura, il Fornitore si obbliga, a propria cura e spese, alla stipula dei necessari contratti di dispacciamento in prelievo con il gestore della rete, nonché alla stipula dei contratti di trasporto con i distributori locali, garantendo la continuità della somministrazione dell'energia elettrica.

Con la stipula dei Contratti di fornitura, i Soggetti Contraenti conferiscono mandato irrevocabile gratuito ed esclusivo al Fornitore per la partecipazione in loro nome alle procedure dell'organismo competente, all'assegnazione di diritti di fornitura di energia elettrica nazionale o di importazione dall'estero.

Il Fornitore è tenuto al pagamento del trasporto e di ogni altro onere afferente i Soggetti Contraenti e ad attenersi alle modalità di fatturazione verso il soggetto contraente, indicate nell'art 12.

Il Fornitore pertanto è impegnato a pagare direttamente il gestore della rete.

Art. 7 ATTIVAZIONE INIZIALE DELLA FORNITURA E DI ULTERIORI NUOVE FORNITURE

I Soggetti Contraenti si impegnano a rilasciare al Fornitore, contestualmente alla stipula del Contratto di fornitura, la delega (nella forma di mandato senza rappresentanza ex. Art. 1705 cod. civ.), per la stipula dei contratti per il servizio di trasporto e il servizio di dispacciamento ai sensi della delibera AEEG n. 111/06 e s.m.i..

Tutte le utenze dovranno essere allacciate a decorrere dalle ore 00.00 del 01/03/17.

In corso di contratto ciascun singolo Soggetto Contraente ha l'insindacabile facoltà di attivare nuove utenze a servizio di impianti dal medesimo gestiti. In tal caso la comunicazione di volersi avvalere di tale facoltà è effettuata per iscritto e il fornitore deve attivarsi a propria cura e spese per la tempestiva effettuazione di tutti gli adempimenti necessari per l'attivazione delle nuove utenze che, dal momento della richiesta effettuata dal Soggetto Contraente, si intendono a tutti gli effetti "utenze contrattuali" e i cui consumi sono fatturati ai prezzi e alle condizioni del contratto e del presente CSA, incluso il preventivo di allaccio, i cui oneri rimangono a carico del Soggetto Contraente richiedente.

Per le eventuali nuove utenze di cui sopra, il Fornitore si impegna a fornire l'energia elettrica dal primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura se giunge al suo domicilio entro il 15 del mese, ovvero il primo giorno del terzo mese successivo alla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura qualora giungesse al domicilio del Fornitore dopo il 15 del mese, salvo diversa data concordata tra le parti. In ogni caso la fornitura deve essere attivata a partire dal primo giorno solare del mese.

Qualora, alla data di Attivazione della fornitura, uno o più punti di prelievo non avessero ottenuto la disdetta del precedente contratto di fornitura di energia elettrica per cause non attribuibili al Fornitore, il relativo contratto non avrà validità ed il Fornitore non dovrà darvi esecuzione, avvisando immediatamente il Soggetto Contraente e assistendolo, ove possibile, nella predisposizione di un nuovo Contratto di fornitura.



Art. 8 IMPEGNO DI POTENZA ELETTRICA

I Soggetti Contraenti non sono tenuti a fornire il profilo orario degli impegni di potenza. Il Fornitore si impegna ad adeguare gli impegni di prelievo, ai fini della miglior regolazione economica dello sbilanciamento, in base ai meccanismi e ai tempi previsti dalla normativa in vigore pro tempore addossandosi comunque eventuali oneri conseguenti a sbilanciamenti eccedenti la soglia massima di tolleranza prevista dall' AEEG.

Art. 9 PREZZI DI FORNITURA

9.1 I corrispettivi dovuti al Fornitore per le forniture di energia elettrica oggetto di ciascun ordinativo di Fornitura sono calcolati sulla base della convenzione Consip per la fornitura di energia elettrica 14^a edizione Lotto 2 Lombardia Prezzo Fisso, Multiorario lettera c),d),f),g),h),i) al netto delle perdite di rete in Euro/MWh validi da marzo 2017 a febbraio 2018

F1 = 49,17 euro/MWh .. F2=50,69 euro/MWh F3=38,03 euro/MWh diminuiti della percentuale di sconto offerta in sede di gara e aumentato delle corrispondenti perdite di rete.

9.2 Oltre ai corrispettivi di cui al precedente punto 9.1, sono totalmente a carico del contraente:

- a. i corrispettivi relativi al dispacciamento del solo mercato libero del mese di riferimento, aumentati delle Perdite di Rete. Qualora detti corrispettivi non siano disponibili al momento della fatturazione potranno essere sostituiti con un valore in acconto purchè congruati al primo ciclo di fatturazione tecnicamente utile.
- b. il servizio di trasmissione, distribuzione e di misura; gli oneri di sistema (a titolo esemplificativo le componenti tariffarie A, UC, MCT) relativi al solo mercato libero, come stabiliti volta per volta dall'AEEGSI e l'eventuale corrispettivo C^{mor} ;
- c. le imposte e le addizionali, previste dalla normativa vigente

I corrispettivi contrattuali, su indicati s'intendono comprensivi di ogni altro onere o spesa non espressamente indicato ai punti 9.1 e 9.2.

Gli elementi per la determinazione del prezzo, così come indicati nell'offerta presentata in sede di gara, espressi con modalità e le forme previste dal Capitolato di gara, sono fissi ed invariabili per tutta la durata dei contratti.

Non saranno ammessi costi aggiuntivi del tipo " a punto fornitura o prelievo".

Il fornitore aggiudicatario resta obbligato a mantenere le condizioni contrattuali fisse ed invariabili anche in caso di proroga della data di decorrenza della fornitura per effetto dei tempi tecnici richiesti dal completamento delle procedure di gara.



Art. 10 REVISIONE PREZZI

È esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

Art. 11 QUALITÀ DELLA FORNITURA

Il Fornitore deve fornire energia elettrica ai punti di prelievo, garantendo e mettendo a disposizione tutta l'energia necessaria, durante l'intero periodo di fornitura e il servizio dovrà avere carattere di non interrompibilità essendo destinata ad un servizio pubblico essenziale.

Il Fornitore è responsabile nei confronti del contraente delle interruzioni, irregolarità e/o della qualità del servizio di somministrazione di elettricità nei punti di prelievo anche qualora tale responsabilità sia attribuibile interamente ai Gestori di Rete. Il Fornitore, per conto dei Soggetti Contraenti, agisce usando l'ordinaria diligenza nei confronti dei gestori di rete, in modo da risolvere tempestivamente eventuali inconvenienti.

Il Fornitore è comunque tenuto ad inoltrare formalmente le comunicazioni ricevute dai Gestori di Rete riguardanti le interruzioni programmate di energia elettrica entro un massimo di 3 ore dalla ricezione.

Art. 12 MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il Fornitore è tenuto a fatturare direttamente ai Soggetti Contraenti in base ai quantitativi di energia prelevati dai singoli clienti.

In caso di indisponibilità da parte del Fornitore dei dati di misura, è facoltà del Fornitore utilizzare stime degli stessi; quest'ultime dovranno in linea generale essere calcolate sulla base di consumi storici a disposizione.

Le fatture saranno emesse con cadenza mensile e recapitate esclusivamente in formato elettronico (fatturazione elettronica) ai recapiti e secondo le modalità tecniche che saranno concordate in fase di avvio del contratto.

Le fatture saranno pagate mediante R.I.D. entro 30 giorni data fattura previa verifica delle regolarità contributiva e fiscale del Fornitore aggiudicatario.

Al fine di ridurre il numero di documenti contabili, si richiede al Fornitore l'attivazione di un servizio di fatturazione aggregata, ciò consentirà ad ogni soggetto contraente di ricevere tante fatture mensili quante sono i centri di costo del Cliente.

Ciascun Soggetto Contraente, prima dell'avvio del contratto, fornirà al Fornitore un elenco dei POD attivi nel mese precedente, con la relativa classificazione. Dovrà essere emessa verso il soggetto contraente una distinta fattura per ogni tipologia di POD. Le classificazioni di seguito definite potranno subire variazioni nel corso del contratto per esigenze gestionali delle singole società.

Le tipologie di utilizzo previste per Brescia Mobilità S.p.A. sono:

- Tipologia 1: Semafori
- Tipologia 2: Ztl
- Tipologia 3: Tvcc
- Tipologia 4: Parcometri
- Tipologia 5: Bicimia



- Tipologia 6: sedi
- Tipologia 7: parcheggi
- Tipologia 8: altri POD vari

Le tipologie di POD previste per Brescia Trasporti S.p.A. sono:

- Tipologia 1: sede
- Tipologia 2: tele rilevazione
- Tipologia 3: impianti fissi

Non sono attualmente previste classificazioni dei POD per Metro Brescia srl.

Ogni fattura dovrà riportare:

- il numero CIG afferente al contratto
- il numero e la data del contratto a cui si riferiscono
- il periodo di riferimento

Ogni fattura di energia elettrica dovrà inoltre essere accompagnata dall'invio del file di dettaglio contenente i valori evidenziati in fattura.

Ogni fattura relativa al servizio di connessione deve riportare le informazioni relative all'attività richiesta (Delibera AEEG ARG/elt 198/11 s.m.i.).

Eventuali irregolarità contabili o errori di fatturazione saranno contestate al fornitore ed i conseguenti importi dovranno essere conguagliati dal Fornitore in occasione del primo pagamento utile o potranno essere prelevati dal soggetto contraente dalla cauzione definitiva, che conseguentemente dovrà essere immediatamente reintegrata nel suo importo originario.

Art. 13 REPORTISTICA - FLUSSO INFORMATIVO

Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere, via Web e/o su supporto informatico (file MS Excel), ai Soggetti Contraenti, un flusso informativo, su base mensile. Ogni modifica al tracciato record del file dovrà essere concordata preventivamente con i singoli Contraenti.

I singoli soggetti Contraenti comunicheranno specifici codici (es. dei centri di costo) da assegnare ad ogni POD al fornitore in occasione dell'invio dei dati per l'attivazione della fornitura.

Per tutti i Punti di prelievo la reportistica deve essere consegnata contestualmente al relativo ciclo di fatturazione.

Devono comunque essere rese disponibili sul sito Web del Fornitore le "curve di prelievo", che sono le curve orarie di consumo per singolo punto di prelievo che sia dotato di idoneo misuratore di energia. Tali curve sono obbligatoriamente richieste per i punti di prelievo in MT, mentre la loro disponibilità è opzionale per quelli in bt.

Nel corso del contratto potranno essere concordate modifiche alle modalità di fatturazione o alla struttura dei Report richiesti.



Art. 14 RESPONSABILE DELLA FORNITURA

Il Fornitore, prima della stipula del contratto, deve mettere a disposizione del soggetto contraente un Call Center e un responsabile della fornitura. Nel caso di interruzioni di servizio, al fine di conoscere i tempi e le modalità di ripristino del guasto, il Fornitore è tenuto ad attivarsi prontamente con disponibilità H24 per conto del Cliente presso il Gestore della Rete, secondo quanto previsto all'art.16 lettera e).

Il Fornitore deve inoltre attivare, con disponibilità dal lunedì al venerdì in orario d'ufficio, che funzioni da centro di riferimento per le richieste di informazioni o di assistenza tecnica quali ad esempio: chiarimenti relativi alla fatturazione, richieste relative allo stato di attivazione di forniture, ecc.

Il Fornitore deve inoltre nominare un Responsabile della fornitura ed un suo sostituto, fornendo prima della sottoscrizione del contratto: nominativo, indirizzo, numero telefonico, numero di fax, numero di cellulare e indirizzo di posta elettronica, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore. Tale responsabile, anche in alternanza o a turno con il suo sostituto, deve garantire, la disponibilità e la tempestiva risposta, nei giorni feriali e in orario d'ufficio, per la risoluzione di eventuali problematiche connesse con la fornitura stessa.

Il Responsabile della fornitura e/o il suo sostituto deve essere disponibile ad incontri quantomeno trimestrali presso la sede del singolo Soggetto Contraente richiedente. Per tali incontri periodici nessun costo potrà essere addebitato al soggetto Contraente richiedente, essendo tali costi remunerati con il corrispettivo per la fornitura di energia elettrica.

Il Responsabile della fornitura e/o il suo sostituto è convocato per iscritto (anche per e-mail) dal soggetto Contraente, che indica la data, l'orario e il luogo dell'appuntamento. In caso di diniego da parte del Responsabile della fornitura e del sostituto, il soggetto Contraente provvede a convocare un nuovo appuntamento, con le medesime modalità di convocazione di cui sopra, entro 10 giorni lavorativi. Un nuovo diniego sia del Responsabile, sia del sostituto comporta l'applicazione delle penali di cui all' Art. 16.

I Soggetti Contraenti devono essere tempestivamente avvisati nel caso si riscontrassero anomalie nelle informazioni provenienti dai Gestori della Rete tali da far presupporre variazioni nella intestazione dei singoli POD.

Il fornitore può a sua scelta, nominare un Responsabile differente per ciascun Soggetto Contraente o affidare più soggetti Contraenti ad un unico Responsabile.

Art. 15 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Non è ammesso il subappalto.

Art. 16 PENALI

Il Soggetto Contraente medesimo ha facoltà di applicare le penali di cui sotto:

- a) Per rifiuto o ritardo del responsabile della fornitura o del suo sostituto a partecipare agli incontri trimestrali richiesti dal Soggetto Contraente è applicata una penale pari a 100 € per ogni episodio contestato.
- b) Per ritardo nell'attivazione di nuovi punti di fornitura, dal terzo giorno lavorativo a quello di invio, oppure nel caso di risposte evasive, carenti nei contenuti, errate, è applicata una penale di 50 €

per ogni episodio contestato.

- c) Per omesso o parziale adempimento relativamente al servizio di fatturazione aggregata di cui al precedente Art. 12, euro 500,00 ogni mese fino al corretto ripristino.
- d) Per omesso o parziale adempimento relativamente al servizio di reportistica di cui al precedente Art. 13, euro 500,00 ogni mese fino al corretto ripristino.
- e) Nel caso di interruzioni di servizio, al fine di conoscere i tempi e le modalità di ripristino del guasto, il Fornitore è tenuto ad attivarsi prontamente per conto del Cliente presso il Gestore della Rete, con disponibilità H24, al massimo entro 1 ora dalla segnalazione al responsabile della fornitura; dell'attività e di ogni informazione utile dovrà esserne data adeguato e tempestivo riscontro al Cliente. In caso contrario è prevista una penale di 100 € per ogni ora di ritardo nell'attivazione verso il gestore.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.

Art. 17 DOVERE DI RISERVATEZZA

L'Appaltatore si impegna, per sé, per i propri dipendenti ed i servizi pubblici convenzionati, a mantenere la massima riservatezza, a non utilizzare e, comunque a non divulgare, in qualsiasi modo, le prestazioni oggetto della documentazione contrattuale, nonché dati o fatti inerenti alla Committente da esso conosciuti nel corso dell'esecuzione della prestazione. L'Appaltatore potrà utilizzare gli stessi solo ai fini dell'adempimento delle obbligazioni assunte con esclusione tassativa di qualsiasi utilizzazione per sé o a favore di terzi, anche per il periodo successivo alla scadenza del rapporto contrattuale.

L'Appaltatore è tenuto ad assumere le misure di sicurezza necessarie sia all'interno della propria organizzazione sia nello svolgimento di ogni attività in cui egli abbia titolo per ottenere analoghe misure da terzi con cui egli organizza la prestazione contrattuale.

L'Appaltatore deve assicurare che tali dati riceveranno lo stesso grado di cura e di protezione che lo stesso usa relativamente a dati, informazioni, *software* e documentazione inerente alla propria impresa.

L'eventuale inadempimento da parte dell'Appaltatore di tali obblighi darà diritto alla Committente di risolvere, con effetto immediato, il rapporto contrattuale e di pretendere il risarcimento del relativo eventuale danno.

In ogni caso, qualora la violazione sia di gravità tale da non consentire ulteriore prosecuzione delle obbligazioni contrattuali, la Committente ha facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

L'obbligo di riservatezza non sussiste nel caso di dati di pubblico dominio o divenuti tali o nel caso gli stessi siano già in possesso dell'Appaltatore alla data della formalizzazione dell'Ordine/Contratto.



Art. 18 ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ CONTRATTUALI DELL'APPALTATORE

Tutti gli obblighi e gli oneri necessari per l'esecuzione della prestazione contrattuale devono intendersi a completo carico dell'Appaltatore ad esclusione di quelli esplicitamente indicati come a carico della Committente nei Documenti Contrattuali.

L'Appaltatore si obbliga ad adempiere puntualmente e con la massima diligenza alle proprie obbligazioni, in conformità alle previsioni contrattuali e alla normativa vigente e applicabile in materia. In particolare l'Appaltatore si impegna a:

- assicurare l'erogazione del servizio nei modi e nei tempi descritti dal presente capitolato;
- a prestare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016;

- L'Appaltatore si obbliga inoltre a tenere indenne la Committente da ogni responsabilità nei confronti di terzi, nel caso di utilizzo di brevetti e dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa (per invenzioni, modelli industriali, marchi e diritti d'Autore) e a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione dei diritti d'Autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che si pretendesse derivante dalla prestazione.

- L'Appaltatore è tenuto, altresì, pena la nullità del contratto, al rispetto degli obblighi di tracciabilità disciplinati dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. ("*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*") ("**L. 136/2010**").

- L'Appaltatore inoltre, con la sottoscrizione del contratto:

(i) accetta il Codice Etico e di Comportamento della Committente e successivi aggiornamenti – pubblicato sul sito internet www.bresciamobilita.it

, Sezione "*Società Trasparente*" – impegnandosi e obbligandosi, nel corso di vigenza del rapporto contrattuale, a rispettarne i relativi contenuti;

(ii) accetta il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del Gruppo Brescia Mobilità e il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità del Gruppo Brescia Mobilità e successivi aggiornamenti – pubblicati sul sito internet www.bresciamobilita.it , Sezione "*Società Trasparente*" – impegnandosi e obbligandosi, nel corso di vigenza del rapporto contrattuale, a rispettarne i relativi contenuti;

(iii) si obbliga a rispettare le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e ss.mm.ii. ("**D.Lgs. 231/2001**") e dichiara, altresì, di non essere mai stato coinvolto in procedimenti giudiziari relativi ai reati nello stesso contemplati, nonché di svolgere la propria attività secondo modalità idonee ad evitare il verificarsi di comportamenti rilevanti ai sensi del citato D.Lgs., e si obbliga ad astenersi da qualsiasi comportamento che sia astrattamente idoneo a realizzare le ipotesi di reato previste dal citato D.Lgs. a prescindere dal loro effettivo verificarsi nel caso concreto.

- Qualora l'Appaltatore non rispettasse per tutta la durata del rapporto contrattuale gli impegni e gli obblighi di cui sopra (i), (ii), (iii), la Committente avrà il diritto di risolvere il rapporto contrattuale e di adottare gli ulteriori provvedimenti previsti dalla normativa vigente. La realizzazione da parte dell'Appaltatore di comportamenti che determinino l'avvio di un procedimento giudiziario diretto all'accertamento della loro rilevanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001, del quale in qualunque modo la Committente sia venuta a conoscenza, costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale.
- L'Appaltatore deve rispettare tutti gli obblighi verso i propri dipendenti imposti dalle vigenti e applicabili disposizioni legislative e regolamentari in materia di collocamento, assunzione obbligatoria, assicurazioni sociali e previdenziali, nonché le norme contenute nei Contratti Collettivi di Lavoro vigenti e applicabili per la categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni.

Art. 19 DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

La Committente renderà noto all'Appaltatore, indicandolo nell'Ordine/Contratto o comunicandolo per iscritto prima dell'avvio della prestazione contrattuale, il nominativo del direttore individuato, per ogni Società del Gruppo dell'esecuzione del contratto ("**Direttore dell'Esecuzione**").

Il Direttore dell'Esecuzione svolge ogni attività e/o ogni adempimento ad esso spettante ai sensi della normativa vigente e applicabile in materia.

Art. 20 COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE

Le comunicazioni dell'Appaltatore riguardanti l'interpretazione della documentazione contrattuale, le modalità di svolgimento delle prestazioni, l'applicazione delle eventuali penali e le contestazioni dovranno essere fatte per iscritto e trasmesse a mezzo Raccomandata A/R o P.E.C. al Direttore dell'Esecuzione.

Le comunicazioni della Committente relative a diffide ad adempiere, risoluzione del contratto e recesso saranno inviate mediante raccomandata A/R o P.E.C.

Eventuali contestazioni che l'Appaltatore intendesse avanzare in merito ad una comunicazione ricevuta dovranno essere presentate al Direttore dell'Esecuzione entro 5 (cinque) giorni dalla data della comunicazione, intendendosi, in mancanza di controdeduzione, che essa è stata accettata integralmente e senza alcuna eccezione.

Art. 21 VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE - QUINTO D'OBBLIGO.

Sono ammesse variazioni contrattuali ai sensi e nel rispetto della normativa vigente e applicabile in materia (art. 106 del Dlgs. 18.04.2016 n. 50).

In ogni caso, nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'Appaltatore se non è disposta dal Direttore dell'Esecuzione e non è preventivamente approvata dalla Committente. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o a rimborsi di sorta e, ove il Direttore

dell'Esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'Appaltatore, delle condizioni di servizio originarie preesistenti, secondo le disposizioni del Direttore dell'Esecuzione medesimo. La Committente ha facoltà di chiedere all'Appaltatore una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni contrattuali fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto che l'Appaltatore è tenuto ad eseguire agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.

Art. 22 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'articolo 106, c. 1 lett. d) del D.Lgs. 50/2016, ove applicabile.

La violazione degli obblighi e divieti di cui all'art. 106 comporta l'immediata risoluzione del contratto.

Art. 23 CESSIONE DEL CREDITO

È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e comunque nel rispetto dei principi e delle finalità della L. 136/2010.

Art. 24 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

25.1. Oltre alle ipotesi espressamente previste nella normativa vigente e applicabile in materia, nel presente capitolato e nei Documenti Contrattuali, la Committente - fatto salvo il risarcimento del danno e senza pregiudizio per ogni diverso rimedio di Legge - ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

- a)** decorrenza del termine essenziale di cui al punto 5 o di diffida ad adempiere;
- b)** perdita da parte dell'Appaltatore dei requisiti previsti per l'esecuzione del contratto quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, fallimento o irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione, ivi compresa la perdita dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- c)** manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del contratto;
- d)** applicazione a carico dell'Appaltatore dei provvedimenti e/o delle sentenze di cui all'art. 108, comma 1 lett. c) e d) e comma 2 del D.Lgs.50/2016;
- e)** sussistenza di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate a qualsiasi titolo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, a seguito di verifiche effettuate ai sensi del D.Lgs. 6.09 2011, n. 159 (*"Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136"*) (**"D.Lgs. 159/2011"**);
- f)** allorchè l'Appaltatore risulti non in regola con il D.U.R.C. per 2 (due) richieste consecutive;

- g)** grave inadempimento all'obbligo, di cui alla L. 136/2010, di utilizzare lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- h)** nell'ipotesi di ripetute trasgressioni, tre o più nel medesimo semestre, da parte dell'Appaltatore, agli impegni contrattuali malgrado gli avvertimenti scritti della Committente;
- i)** mancato rispetto della normativa vigente e applicabile in materia di collocamento, assunzione obbligatoria, assicurazioni sociali e previdenziali, nonché le norme contenute nei Contratti Collettivi di Lavoro vigenti e applicabili per la categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni;
- j)** in tutte le ipotesi in cui, per effetto del cumulo, le penali superino il valore massimo del 10% dell'intero ammontare netto contrattuale;
- k)** nel caso di frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali affidate;
- l)** violazione del Codice Etico e di Comportamento della Committente e successivi aggiornamenti;
- m)** violazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del Gruppo Brescia Mobilità e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità del Gruppo Brescia Mobilità e successivi aggiornamenti;
- n)** mancato rispetto della normativa vigente e applicabile in materia di tutela dell'ambiente.

25.2. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al precedente comma 18.1., il Contratto si intenderà risolto di diritto non appena la Committente avrà comunicato all'Appaltatore, mediante apposito avviso di risoluzione da inviarsi a mezzo raccomandata A/R o P.E.C., l'intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa che è stabilita ad esclusivo beneficio della Committente.

25.3. In ipotesi di risoluzione del Contratto ai sensi del presente articolo, l'Appaltatore ha l'obbligo di corrispondere alla Committente, oltre agli importi dovuti ai sensi del medesimo, anche il risarcimento dei danni, diretti ed indiretti, nessuno escluso ed eccettuato, da quest'ultima subiti nonché tutte le spese e/o oneri inerenti e conseguenti alla risoluzione. Resta salvo il pagamento delle penali, qualora nel frattempo maturate.

25.4. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali la Committente non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'Appaltatore di qualsivoglia natura.

25.5. Nel caso di risoluzione, la Committente si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall'Appaltatore il rimborso delle eventuali spese ulteriori rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto.

25.6. La Committente avrà anche la facoltà di differire il pagamento del saldo eventualmente dovuto in base al conto finale di liquidazione, sino alla quantificazione del danno che l'Appaltatore è tenuto a risarcire, nonché di operare le conseguenti operazioni contabili.



Art. 25 DIFFIDA AD ADEMPIERE E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE

26.1. Nel caso di difformità delle prestazioni oggetto del rapporto contrattuale rispetto alle caratteristiche richieste ed esplicitate nella documentazione contrattuale, la Committente ha il diritto di rifiutare la prestazione e di intimare, con Raccomandata A/R o P.E.C., di adempiere alle prestazioni pattuite, fissando un termine perentorio non superiore a 10 (dieci) giorni entro il quale l'Appaltatore si deve adeguarsi alle indicazioni ricevute. Trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto per diritto.

26.2. Nel caso di inadempienze gravi o ripetute, la Committente ha la facoltà di risolvere il rapporto contrattuale, previa comunicazione scritta, con tutte le conseguenze di Legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare l'esecuzione del servizio a terzi in danno dell'Appaltatore, fatta salva l'applicazione delle eventuali penali già maturate e contestate.

26.3. In ogni caso la Committente non corrisponderà alcun compenso per le prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite.

26.4. La risoluzione comporta altresì il risarcimento da parte dell'Appaltatore dei maggiori danni subiti alla Committente.

Art. 26 FACOLTÀ DI RECESSO DELLA COMMITTENTE – FORZA MAGGIORE

27.1. La Committente ha la facoltà di recedere dal Contratto in qualunque tempo e qualunque sia lo stato di esecuzione delle prestazioni, mediante semplice comunicazione formale, con Raccomandata A/R o P.E.C., da inviarsi all'Appaltatore con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, senza che l'Appaltatore possa vantare eccezioni od opposizioni. In tal caso, in deroga all'art. 1671 del Codice Civile l'Appaltatore avrà diritto di percepire esclusivamente i corrispettivi relativi alle prestazioni correttamente eseguite al momento del recesso, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando a qualsiasi pretesa di indennizzo, e/o risarcimento e/o rimborso ad alcun titolo.

27.2. La Committente ha facoltà di recedere dal contratto in qualunque tempo e qualunque sia lo stato di esecuzione delle prestazioni anche in caso di conclusione o interruzione, a qualunque titolo, della gestione e/o della conduzione ovvero dell'esercizio del servizio di Trasporto Pubblico Locale, mediante semplice comunicazione formale, con Raccomandata A/R o P.E.C., da inviarsi all'Appaltatore con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, senza che l'Appaltatore possa vantare eccezioni od opposizioni. In tal caso, in deroga all'art. 1671 del Codice Civile, l'Appaltatore avrà diritto di percepire esclusivamente i corrispettivi relativi alle prestazioni correttamente eseguite al momento del recesso, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando a qualsiasi pretesa di indennizzo, e/o risarcimento e/o rimborso ad alcun



titolo. Resta salva l'applicazione di ogni ulteriore disposizioni normativa vigente in materia e, in particolare, del D.Lgs. 50/2016.

27.3. La Committente non potrà essere considerata responsabile di alcun danno o reclamo o perdita, di qualsiasi natura, subito dall'Appaltatore per inadempimento del contratto qualora l'inosservanza dei termini e delle condizioni contrattuali sia stata determinata da cause di forza maggiore, caso fortuito o fatto del terzo quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- (a) interruzione dei pubblici servizi;
- (b) scioperi;
- (c) impedimenti, condizioni e restrizioni disposti da qualsiasi Amministrazione Pubblica o Autorità Giudiziaria;
- (d) caso fortuito.

In tal caso è salva la facoltà della Committente di recedere dal Contratto.

Art. 27 ESECUZIONE IN DANNO DELL'APPALTATORE

Eccettuati i casi di forza maggiore, in caso di omissione ovvero di sospensione anche parziale, da parte dell'Appaltatore dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, la Committente, dandone opportuna comunicazione scritta, potrà sostituirsi all'Appaltatore nell'esecuzione della prestazione ovvero avvalersi di soggetto terzo in danno e spese dell'Appaltatore, oltre ad applicare le eventuali previste penali.

Art. 28 TRATTAMENTO E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali contenuti nell'Ordine/Contratto avviene nel rispetto del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. (*"Codice in materia di protezione dei dati personali"*) (**"D.Lgs. 196/2003"**). La Committente si obbliga a trattare i dati personali dell'Appaltatore nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 adottando ogni misura e/o adempimento ivi previsto e/o richiesto da ogni ulteriore normativa vigente in materia.

Per il trattamento dei dati personali nell'ambito del rapporto contrattuale, la Committente fornisce unitamente al Contratto/Ordine l'informativa prevista dalla normativa vigente e applicabile in materia.



Art. 29 FORO ESCLUSIVO

Eventuali controversie, di qualsiasi natura e specie, che dovessero insorgere tra le parti dall'esecuzione del Contratto possono essere risolte dalle stesse mediante il ricorso alla transazione nel rispetto della normativa vigente e applicabile in materia.

Per le controversie inerenti all'interpretazione, all'esecuzione, alla validità, all'efficacia e/o alla risoluzione del rapporto contrattuale è competente in via esclusiva il Foro di Brescia.

Art. 30 SPESE

Tutti gli oneri, i costi, le imposte, le tasse e le spese, comprese quelle fiscali relativi al Contratto, all'esecuzione dello stesso o, comunque, dal medesimo scaturenti sono a carico dell'Appaltatore.

Art. 31 RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e nei Documenti Contrattuali, si intendono espressamente richiamate e trascritte le norme legislative e le altre disposizioni, civilistiche e pubblicistiche, applicabili e vigenti in materia e, in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le norme contenute nelle Direttive e nei Regolamenti Comunitari, nel D.Lgs. 50/2016, nel d.P.R. 207/2010 (per quanto applicabile), nel D.Lgs. 81/2008 e nella L. 136/2010.

Art. 32 ACCETTAZIONE DEL CAPITOLATO SPECIALE

Il presente documento, composto da n. 30 articoli, deve essere sottoscritto in ogni pagina dal Rappresentante Legale della ditta concorrente ed allegato all'offerta, e vale come accettazione piena ed incondizionata di tutte le clausole e condizioni in esso contenute.

_____, li _____

FIRMA

[Legale Rappresentante (o Procuratore Speciale) del Concorrente]

NB: il documento va reso timbrato e siglato su ogni pagina.

